

COMUNE DI ROTELLA

DELIBERAZIONE ORIGINALE
DELLA
GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 60 DEL 18-12-19

OGGETTO:

**CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI PER EVENTI NATALIZI E
INVERNALI**

L'anno duemiladiciannove il giorno diciotto del mese
di dicembre alle ore 09:20, nella Residenza Municipale in seguito a
convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta
Comunale nelle persone dei signori:

=====

BORRACCINI GIOVANNI	SINDACO	P
CORRADETTI CORRADO	ASSESSORE	P
ESPOSTO PIERO	ASSESSORE	A

=====

Assegnati n. 3 In carica n. 3 Presenti n. 2 Assenti n. 1

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE
Sig. DOTT. ANTUONO EDOARDO
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il
Sig. BORRACCINI GIOVANNI nella sua qualità di SINDACO ed invita la
Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO della relazione illustrativa del Sindaco il quale rileva l'opportunità di concedere a favore delle Associazioni locali non aventi finalità di lucro contributi per l'organizzazione di attività sociali, culturali e ricreative relative al periodo invernale e soprattutto natalizio;

VISTE le istanze formulate da:

1 – Associazione CASTRUM ROTELLAE acquisita al protocollo n. 4558 in data 13.11.2019;

2 – Associazione Borghiotto acquisita al protocollo n. 5104 del 18.12.2019

3 – Associazione GI.RO. acquisita al protocollo n. 5103 del 18.12.2019

finalizzate alla richiesta di contributi a parziale copertura delle spese che le stesse hanno sostenuto per l'organizzazione di attività e manifestazioni di carattere sociale, culturale e ricreativo;

VISTA l'assoluta validità delle iniziative in oggetto che assolvono ad importanti finalità di interesse pubblico e costituiscono altresì un importante momento di aggregazione sociale per la collettività locale;

CONSIDERATO che le associazioni si sono sempre impegnate nella promozione e valorizzazione del territorio del capoluogo e delle frazioni, impegnandosi anche in attività benefiche a favore dei meno abbienti;

DATO ATTO che tutte le associazioni sopra menzionate hanno come finalità quella di incentivare la promozione e valorizzazione del territorio, favorire forme di aggregazione e la socializzazione tra la popolazione;

CONSIDERATO che l'Amministrazione intende sostenere parte degli oneri organizzativi connessi, visto che trattasi di sostegno economico ad attività rientranti nelle finalità istituzionali di questo Comune ed esercitate in via sussidiaria dalle predette Associazioni, non consistente in una forma di promozione dell'immagine di questa Amministrazione;

RITENUTO opportuno sostenere gli eventi di cui trattasi attraverso i contributi una tantum;

VALUTATO inoltre che tali iniziative, realizzate in un periodo dell'anno, quello invernale, che vede il territorio poco coinvolto in attività ricreative e che si credono invece necessarie per aumentare la presenza turistica per la stagione invernale, ponendosi come concrete positive opportunità di crescita culturale del territorio;

VISTA la delibera al consiglio comunale num. 34 del 06/12/2019 con la quale, tra l'altro, si è proceduto ad una variazione al bilancio di previsione 2019 (art. 175 comma 2 D LGS num. 267/2000) prevedendo lo stanziamento complessivo di 2.740 Euro così ripartito:

- spese per manifestazioni varie associazioni per 2.440 Euro ;
- contributi ad enti ed associazioni culturali diversi per 300 Euro;

VISTO il regolamento per la concessione contributi di cui alla legge n. 241/1990 sopra richiamata, approvato con delibera C.C. n. 36 del 21.10.2004;

RICHIAMATI nel merito:

- l'art. 12 della Legge 241/1990, che testualmente recita:

“1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1”;

RILEVATO che, in linea con quanto affermato dalla Sezione Regionale Lombardia della Corte dei Conti (cfr. parere 1075/2010), tale intervento di contribuzione del Comune presenta caratteristiche e finalità del tutto diverse dai contratti di sponsorizzazione che risultano espressamente vietati dal comma 9 dell'art. 6 del D.L. 78/2010 – convertito con L. 122/2010: la fattispecie di contributo erogato, nel suggellare la vicinanza istituzionale del Comune ad eventi, manifestazioni, progetti ed attività che hanno una diretta correlazione con le finalità perseguite dall'Ente, è di fatto riconducibile a servizi tipici del Comune, che trovano anche riscontro formale nella classificazione di bilancio prevista dal D.P.R. 194/1996, e pertanto tale contribuzione è resa a favore di soggetti che presentano determinati prerequisiti finalizzati a promuovere interventi affini all'azione dell'ente erogatore e non hanno l'obiettivo di veicolare servizi o iniziative secondo una logica commerciale tipica della sponsorizzazione;

RITENUTO che le Associazioni richiedenti rientrano tra i soggetti che possono essere destinatari di contributi;

DATO ATTO che le associazioni hanno come finalità la promozione e valorizzazione del territorio, favorendo forme di aggregazione e socializzazione tra la popolazione;

RITENUTO che il presente atto di indirizzo sia di competenza della Giunta Comunale in quanto si tratta di un'attività amministrativa discrezionale adottata in conseguenza di direttive assunte dagli organi di vertice politico frutto di una scelta comparativa d'interessi pur se rapportata a criteri “tecnici” da cui dipende l'adozione del provvedimento;

ATTESO che la determinazione dei criteri spetta alla Giunta, ai sensi dell'art. 48, II comma, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 4 comma 1, lettera d) del d. lgs. 165/2001 che assegna espressamente agli organi di governo la competenza a definire i soli criteri generali e ad emanare gli atti di indirizzo in materia di ausili finanziari a terzi e l'art. 107 del TUEL, D. lgs. N. 267/2000 in materia di competenze dirigenziali e dei responsabili dei servizi in ordine alla materiale concessione dei contributi ed ausili finanziari che riveste carattere di provvedimento gestionale allorché il responsabile del servizio è chiamato ad esercitare una mera discrezionalità tecnica finalizzata ad individuare, nell'ambito delle indicazioni e direttive fornite dagli organi politici di controllo ed indirizzo, l'importo delle somme da assegnare ai richiedenti;

PRECISATO quanto segue in ordine al c.d. “divieto di spese di sponsorizzazione” di cui all’art. art. 6,

comma 9, D.L. n. 78 del 2010):

- il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha introdotto, a mezzo dell'art. 6, c. 9, il divieto per tutte le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, così come individuate dall'Istat ai sensi dell'art. 1, c. 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, tra le quali gli enti territoriali, di sostenere spese per sponsorizzazioni, a decorrere dal 1 gennaio 2011;

- in prima battuta la Sezione Lombardia della Corte dei conti , in sede consultiva, in merito all'obbligo di riduzione della spesa per sponsorizzazioni ex art. 61, commi 6 e 15, D.L. n. 112 del 2008, ebbe a statuire che "il termine sponsorizzazioni...si riferisce a tutte le forme di contribuzione a terzi alle quali possono ricorrere gli enti territoriali per addivenire alla realizzazione di eventi di interesse per la collettività locale di riferimento" (delibera n. 2/2009). Posizione poi “ammorbidita” con successiva pronuncia Corte dei Conti, Sez. regionale di controllo per la Lombardia, 20 dicembre 2010, n. 1075 laddove ebbe a chiarire che comunque non si configura, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost. In via puramente esemplificativa, il divieto di spese per sponsorizzazioni non può ritenersi operante nel caso di erogazioni ad associazioni che erogano servizi pubblici in favore di fasce deboli della popolazione (anziani, fanciulli, etc.), oppure a fronte di sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, quali i contributi per il c.d. diritto allo studio, etc. In sintesi, tra le molteplici forme di sostegno all'associazionismo locale l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tutt'ora ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria. L'attività, dunque, deve rientrare nelle competenze dell'ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di Comuni e Province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione. Questo profilo teleologico, come detto idoneo ad escludere la concessione di contributi dal divieto di spese per sponsorizzazioni, deve essere palesato dall'ente locale in modo inequivoco nella motivazione del provvedimento.

- Altre pronunce del magistrato contabile hanno fornito ulteriori chiarimenti. Circa il divieto d'effettuare spese per sponsorizzazioni (art. 6, comma 9, D.L. n. 78 del 2010), è da considerare tale quella che ha per finalità la segnalazione ai cittadini della presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine, ma non il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività. Ciò che connota le contribuzioni ammesse, è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria, esercitata cioè in via mediata da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche. Pertanto, deve considerarsi vietata ogni forma di contribuzione tesa a valorizzare il nome/la caratteristica del comune ovvero a sostenere eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali dell'Ente, mentre sono da ritenersi ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative, anche culturali, di diretto sostegno di finalità sociali/istituzionali e che rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte della P.A. di erogare direttamente un servizio utile per la collettività (Corte dei conti-Liguria, delibera del 15 febbraio 2011, n. 6). Il divieto ex art. 6, comma 9, D.L. n. 78 del 2010, opera per le sponsorizzazioni aventi come fine la mera segnalazione ai

cittadini della presenza di un ente, così da promuoverne l'immagine, mentre sono ammissibili le contribuzioni a iniziative che rientrino nei compiti istituzionali dell'ente interessato e svolte nell'interesse della collettività. (Corte dei conti- Sardegna, delibera 23 luglio 2012, n. 59). Non rientrerebbero quindi nel divieto medesimo, le iniziative poste in essere dall'ente stesso, ovvero da altri soggetti, purché istituzionalmente a ciò preposti, secondo appunto il principio di sussidiarietà orizzontale, allorquando queste fossero comunque da annoverarsi tra le funzioni a esso riconducibili

- In definitiva, gli elementi caratterizzanti l'estraneità al divieto medesimo risulterebbero pertanto:

1. - la loro funzione, rientrante nei compiti istituzionali dell'ente;
2. - l'organizzazione, ove non a cura di questo, attuata per il tramite di soggetti istituzionalmente a ciò preposti.

VISTO il c.d. principio di sussidiarietà orizzontale il quale richiede che lo Stato e gli enti pubblici territoriali intervengano solo in quanto le funzioni non possano essere svolte dai cittadini e dalle formazioni sociali che essi esprimono e che gli enti pubblici non debbano sostituirsi alla iniziative degli individui e delle associazioni, ma che al contrario debbano fare appello alle loro energie. Esso definisce il limite esterno alla funzione della pubblica amministrazione. Il principio di sussidiarietà, specie nella accezione orizzontale, determina un rapporto completamente nuovo tra la Pubblica Amministrazione e i cittadini, non più da superiore ad amministrato, ma di collaborazione tendenzialmente paritaria per il raggiungimento di un fine di interesse generale comune. Esso implica la valorizzazione dei cittadini associati, cioè delle organizzazioni che, pur essendo private nella forma e nella sostanza perseguono finalità di utilità generale, collettiva ed in definitiva pubblica. In proposito, è stato sostenuto che: «Il nuovo rapporto fra amministrazioni pubbliche e cittadini è, quindi, fondato su una pluralità di rapporti fra amministrazioni pubbliche e cittadini singoli e associati che da punti di partenza diversi e con motivazioni e strumenti diversi convergono nella stessa direzione, quell'interesse generale che, alla fine si identifica con il pieno sviluppo delle capacità di ogni persona e con la tutela della sua dignità e dei suoi diritti»

ATTESO che, come anche chiarito da Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Liguria n. 23/2013 “(...) devono ritenersi ammesse le forme di contribuzione a soggetti terzi per iniziative culturali, sportive, artistiche, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva), che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata. Tali iniziative, che come detto sono concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività.”

VISTO l'art. 48 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

DATO ATTO che sono stati espressi i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili di servizio ai sensi dell'art 49 e 147bis del T.U. E.L. n. 267/2000;

VISTI:

- il T.U.E.L n. 267/2000;

- i vigenti Regolamenti Comunali di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, di Contabilità e per la concessione di contributi di cui alla legge n. 241/1990 sopra richiamati;

Con votazione favorevole unanime e palese, resa per alzata di mano

DELIBERA

- 1) di approvare la premessa narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui al presente provvedimento;
- 2) di concedere per le iniziative della rassegna realizzate grazie all'attività di associazioni locali e che l'Amministrazione intende sostenere con una piccola parte degli oneri organizzativi connessi agli eventi di cui trattasi attraverso contributi una tantum nel modo seguente:
 - a) all'associazione Borghiotto un contributo di 1.220,00 Euro per le spese relative alle manifestazioni natalizie organizzate di concerto con l'amministrazione comunale, tra cui il concerto de "GLI SCOZZESI " e il concerto per organo nella chiesa parrocchiale;
 - b) all'associazione Gi.Ro. Giovani Rotella un contributo di 1.220,00 Euro per le spese relative alle manifestazioni natalizie organizzate di concerto con l'amministrazione comunale tra cui la serata Rotella Rock Festival e l'allestimento del tendone;
 - c) all'associazione Castrum Rotellae un contributo di 300,00 Euro per le spese relative ad iniziative culturali organizzate di concerto con l'amministrazione comunale;
- 3) di dare atto che il presente contributo non si configura come spesa di sponsorizzazione e non è oggetto di divieto di cui all'art. 6, comma 9, del D.L. 78/2010;
- 4) di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio competente per l'esecuzione;

Infine, stante l'urgenza degli adempimenti conseguenti, con successiva votazione palese resa per alzata di mano,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi art. 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000.

Parere REGOLARITA' CONTABILE: Favorevole

Data: 18-12-2019

Il Responsabile del servizio BORRACCINI GIOVANNI

Parere REGOLARITA' TECNICA: Favorevole

Data: 18-12-2019

Il Responsabile del servizio BORRACCINI GIOVANNI

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
BORRACCINI GIOVANNI

IL SEGRETARIO
DOTT. ANTUONO EDOARDO

Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 22-01-20

[] con contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267.

SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ANTUONO EDOARDO

La presente deliberazione é divenuta esecutiva in data ai sensi dell'art. 134, comma 3 o 4, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267.

SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ANTUONO EDOARDO

La suestesa deliberazione é stata spedita copia al competente Organo Regionale di Controllo il prot. n.

[] ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, comma 3, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267.

[] ai sensi e per gli effetti dell'art. 126, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267.

[] a seguito della richiesta in data di n. consiglieri comunali formulata ai sensi dell'art. 127, commi 1 e 2, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267.

SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ANTUONO EDOARDO

La presente deliberazione é divenuta esecutiva il giorno

[] per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 1, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267;

[] per l'esame favorevole del CO.RE.CO. in data , prot. n.

SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ANTUONO EDOARDO